

Contratto di assicurazione incendio e altri danni ai beni

Allianz  **Business**
Danni ai locali

Fascicolo Informativo

Modello : FI-0004-951-316-27052016

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- Nota Informativa comprensiva del Glossario
- Condizioni di assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

Allianz S.p.A. - Sede legale Largo Ugo Irneri 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311
allianz.spa@pec.allianz.it - CF, P.IVA, Reg. imprese Trieste n. 05032630963 - Cap. sociale euro 403.000.000 i.v.
Iscritta Albo imprese di assicuraz. n.1.00152 - Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz, iscritto Albo gruppi
assic. n. 018 - Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco - Codice 01

Allianz 

Servizio Clienti



Nota Informativa

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

a Informazioni sull'Impresa di Assicurazione

1. Informazioni Generali

- **Denominazione sociale e forma giuridica dell'Impresa assicuratrice**
Allianz S.p.A., Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco (Germania)
- **Sede legale**
Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste (Italia).
- **Recapito Telefonico:** 800.68.68.68; **Sito Internet:** www.allianz.it;
Indirizzo di posta elettronica: info@allianz.it; allianz.spa@pec.allianz.it.

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni

L'Impresa è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 dicembre 2005 n. 2398 ed iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00152 e all'Albo Gruppi Assicurativi n. 018.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Informazioni Patrimoniali

Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a 3399 milioni di euro.

La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a 403 milioni di euro.

La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari a 2335 milioni di euro.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 158,80% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2015.

Si precisa, inoltre, che gli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno consultabili sul sito internet www.allianz.it.

b Informazioni sul contratto

Rinnovo del contratto

AVVERTENZA: il contratto, in assenza di disdetta inviata da una delle Parti a mezzo lettera raccomandata, almeno 15 giorni prima della scadenza, si rinnova tacitamente alla sua naturale scadenza. Nel caso in cui sia inoltrata regolare disdetta si ricorda che la copertura assicurativa cesserà alla scadenza del contratto e non troverà quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'Articolo 1901 c.c., secondo comma. Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica dell'Articolo 2 "Durata e proroga della copertura assicurativa" delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed Esclusioni

Coperture assicurative

Il presente contratto, nella sua formulazione base, offre la garanzia per i danni materiali e diretti che possono subire le cose assicurate (anche se di proprietà di terzi), causati, a titolo esemplificativo, da incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio, urto veicoli, onda sonora, caduta corpi volanti, ed altri eventi similari che possono provocare danni alle Cose assicurate. E' prevista, inoltre, la possibilità di acquistare determinate garanzie opzionali, come ad esempio l'evento atmosferico, gli atti vandalici, il sovraccarico neve, il fenomeno elettrico e altre tipologie di eventi che possano compromettere la materialità delle Cose assicurate.

Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica degli Articoli di seguito indicati: 11 "Cosa assicuriamo" e 13 "Gli eventi assicurati" presenti nella Sezione OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA, oltre alle garanzie presenti nella Sezione GARANZIE AGGIUNTIVE OPZIONALI.

Nota Informativa

Limitazioni ed Esclusioni

AVVERTENZA: il contratto prevede una serie di limitazioni ed esclusioni, nonché ipotesi di sospensione della copertura assicurativa, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica degli Articoli 12 "Cosa non assicuriamo" e 14 "Le esclusioni della copertura assicurativa" presenti nella Sezione OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA, nonché 20 "La validità territoriale", 21 "Destinazione dei locali", 23 "Caratteristiche del rischio", 24 "Circostanze non influenti" presente nella Sezione OPERATIVITA', nonché 32 "Determinazione del danno", 34 "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale", 36 "Limite massimo di indennizzo", 40 "Numero degli addetti difforme dalle dichiarazioni contrattuali" presenti nella Sezione IN CASO DI SINISTRO.

AVVERTENZA: nel contratto le prestazioni vengono erogate entro il limite dei massimali e/o delle somme assicurate prescelte; si rammenta inoltre che può essere prevista l'applicazione di scoperti e/o franchigie in sede di corresponsione dell'indennizzo. Per maggior dettaglio sull'ambito di applicazione di tali limiti si rinvia agli Articoli 13 "Gli eventi assicurati" e le garanzie presenti nella Sezione GARANZIE AGGIUNTIVE OPZIONALI, nonché 40 "Numero degli addetti difforme dalle dichiarazioni contrattuali".

Esemplificazione dell'applicazione di scoperto e/o franchigia:

■ Franchigia 300 euro

- Danno accertato e coperto dall'assicurazione = 1000 euro
- limite di indennizzo = 900 euro
- Importo indennizzato = $1000 - 300 = 700$ euro

- Danno accertato e coperto dall'assicurazione = 1500 euro
- limite di indennizzo = 1000 euro
- Importo indennizzato = $1500 - 300 = 1200$ euro. L'indennizzo sarà pari a 1000 euro e quindi corrisponderà al limite di indennizzo

- Danno accertato e coperto dall'assicurazione = 2000 euro
- Somma assicurata = 3000 euro
- Importo indennizzato = $2000 - 300 = 1700$ euro

■ Scoperto 10%, minimo 300 euro

- Danno accertato e coperto dall'assicurazione = 4000 euro
- limite di indennizzo = 2800 euro
- Scoperto 10% su Danno accertato = 400 euro
- Importo indennizzato = $4000 - 400 = 3600$ euro. L'indennizzo sarà pari a 2800 euro e quindi corrisponderà al limite di indennizzo

- Danno accertato e coperto dall'assicurazione 4000 euro
- Somma assicurata/limite di indennizzo = 4100 euro
- Scoperto 10% su Danno accertato = 400 euro
- Importo indennizzato = $4000 - 400 = 3600$ euro

- Danno accertato e coperto dall'assicurazione 2000 euro
- Somma assicurata/limite di indennizzo = 4100 euro
- Scoperto 10% su Danno accertato = 200 euro. Lo Scoperto sarà pari a 300 euro e quindi al suo minimo
- Importo indennizzato = $2000 - 300 = 1700$ euro

4. Dichiarazioni del Contraente e/o dell'Assicurato in ordine alle circostanze di rischio

AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 c.c..

Per maggior dettaglio si rinvia all'Articolo 6 "Dichiarazioni inesatte od omissioni" delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE, nonché all'Articolo 25 "Buona fede".

5. Aggravamento e Diminuzione del rischio

Tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e danno luogo ad un aggravamento o ad una diminuzione dello stesso, devono essere tempestivamente comunicate per iscritto dal Contraente e/o dall'Assicurato. Per maggior dettaglio si rinvia agli Articoli 3 "Modifiche della copertura assicurativa", 4 "Aggravamento del rischio" e 5 "Diminuzione del rischio" delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.

Nota Informativa

Esemplificazione

■ Aggravamento

Modifiche alle strutture del fabbricato, aggiunta di tettoie o altre parti di fabbricato aventi caratteristiche diverse da quelle originarie.

■ Diminuzione

Modifiche migliorative alle caratteristiche costruttive del fabbricato.

6. Premi

Il premio, consistente in una somma di denaro, è l'oggetto della prestazione del Contraente e costituisce il corrispettivo della prestazione dell'Impresa al verificarsi del sinistro.

Il premio, determinato per periodi di assicurazione di un anno, viene corrisposto con periodicità mensile.

Per il primo pagamento il Contraente può utilizzare i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Dal secondo pagamento in poi, il premio viene corrisposto mediante procedura SDD (SEPA Direct Debit).

Sono dovute tutte le mensilità per aver diritto alla prestazione assicurativa.

A tale scopo il Contraente autorizza l'Impresa ad addebitare i premi sul rapporto di conto corrente intrattenuto con la propria Banca, i cui estremi vengono comunicati all'Impresa con la sottoscrizione di apposita delega SDD.

7. Adeguamento del Premio

Ad ogni scadenza annuale il premio, le somme assicurate ed i limiti di indennizzo sono adeguati/rivalutati in base all'evoluzione dell'Indice ISTAT, come disciplinato nell'Articolo 27 "Indicizzazione" presente nella Sezione OPERATIVITA'.

8. Diritto di Disdetta e di Recesso

Diritto di disdetta

AVVERTENZA: il contratto ha durata annuale e le Parti hanno la facoltà di esercitare il diritto di disdetta alla scadenza indicata nello stesso, inviando lettera raccomandata nei termini e con le modalità disciplinate all'Articolo 2 "Durata e proroga della copertura assicurativa" delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE, cui si rinvia per maggior dettaglio.

Diritto di recesso

AVVERTENZA: le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto in caso di sinistro, come di seguito precisato.

Qualora il Contraente rientri nella Categoria dei Consumatori ai sensi dell'Art. 3 del Dlgs 6 Settembre 2005, n. 206, ha la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni sinistro regolarmente denunciato. La medesima facoltà è prevista per l'Impresa. Per i termini e le modalità di esercizio di tale facoltà si rinvia per maggior dettaglio all'Articolo 8 "Recesso in caso di sinistro" delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.

AVVERTENZA: in ogni momento l'Impresa ha diritto di recedere dalla garanzia Eventi atmosferici e atti vandalici con preavviso di 15 giorni mediante l'invio di lettera raccomandata.

Entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di recesso inviata dall'Impresa, il Contraente ha la facoltà, fermo il preavviso di 15 giorni, di recedere a sua volta dal contratto, inviando lettera raccomandata.

9. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'Articolo 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

10. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.

L'Impresa propone di scegliere la legislazione italiana.

Resta comunque ferma l'applicazione di **norme imperative** del diritto italiano.

Nota Informativa

11. Regime Fiscale

Secondo le vigenti disposizioni di legge, l'aliquota fiscale applicata è il 22,25 % sul premio imponibile di tutte le prestazioni.

C Informazioni sulle Procedure Liquidative e sui Reclami

12. Sinistri - pagamento dell'indennizzo

AVVERTENZA: il contratto prevede obblighi relativi a modalità e termini per la denuncia dei sinistri ed eventuali spese per l'accertamento del danno. Si rinvia per maggior dettaglio delle procedure liquidative alla disciplina specifica degli Articoli di seguito indicati:

- 28 "Obblighi", 29 "Assicurazione presso diversi assicuratori", 30 "Procedura per la valutazione del danno", 31 "Mandato dei periti", 32 "Determinazione del danno", 34 "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale", 35 "Anticipo dell'indennizzo" e 37 "Pagamento dell'indennizzo" presenti nella Sezione IN CASO DI SINISTRO.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) a **Allianz S.p.A. - Pronto Allianz Servizio Clienti - Corso Italia n. 23, 20122 Milano - Fax 02 72169145 - Indirizzo e-mail: reclami@allianz.it o tramite il link presente sul sito internet della Compagnia www.allianz.it/reclami.**

Qualora il Contraente/Assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'**IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.745 - 06.42133.353**, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa ed il relativo riscontro.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo".

Resta salva comunque per il Contraente/Assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Prima di adire l'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante **sistemi alternativi di risoluzione delle controversie**, quali:

- **Mediazione** (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.
- **Negoziazione assistita** (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al Contraente/Assicurato stesso.

14. Arbitrato


Ricorso all'Arbitrato

In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la Facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque all'Autorità Giudiziaria.

Nota Informativa

Allianz S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

Allianz S.p.A.
Lorella Sdrigotti Roberto Giordano



Nota Informativa

GLOSSARIO

Addetti: i titolari, i soci e le persone fisiche che svolgono, anche se per periodi inferiori all'anno, l'Attività dichiarata a favore dell'Assicurato sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle vigenti normative, compresi gli stagisti, i tirocinanti, i borsisti e i corsisti. Sono pertanto esclusi i subappaltatori e i prestatori di opere e servizi ex art. 2222 codice civile e i loro dipendenti.

Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dalla presente copertura assicurativa.

Attività dichiarata: l'attività o le attività dichiarate nella Scheda tecnica di modulo.

Colpo d'ariete: l'urto violento provocato in una conduttura dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione.

Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

Cose assicurate: le Cose individuate all'interno dell'articolo 11 - "Cosa assicuriamo".

Esplosivi: sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali, danno luogo ad Esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi indicati nell'articolo 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A e successive modifiche e/o integrazioni.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Franchigia: la parte di danno, espressa in cifra fissa, che l'Assicurato tiene a suo carico.

Fulmine: il fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica violenta e visibile.

Implosione: repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

Impresa: Allianz S.p.A.

Incendio: combustione, con fiamma, delle cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi.

Incombustibili: sostanze e i prodotti che, alla temperatura di 750° C, non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica; il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo: somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di Sinistro, dopo l'applicazione di limiti, franchigie e scoperti eventualmente previsti nella Scheda tecnica di modulo.

Infiammabili: sostanze e prodotti non classificabili Esplosivi - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 gradi centesimali- che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi non esplosivi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17-12-1977 - allegato V e successive modifiche ed integrazioni.

Infissi: telai fissati al muro che racchiudono i vani di porte o finestre.

Lastre: lucernari, lastre di cristallo, specchio, mezzo cristallo, vetro ed altri materiali traslucidi (anche con iscrizioni o decori), fissi nelle loro installazioni, incernierati su perni o scorrevoli su guida, esistenti tanto all'esterno che all'interno del Fabbricato, stabilmente collocati su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili.

Limite di Indennizzo: l'importo, entro la Somma Assicurata, che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa in relazione alla singola garanzia prestata.

Macchine mordenti: macchine operatrici i cui residui di lavorazione sono costituiti da trucioli, segatura o polvere.

Merci speciali: cellulose (grezza ed oggetti di), espansite, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci). Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

Premio: somma dovuta dal Contraente all'Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.

Primo rischio assoluto: forma di assicurazione che non prevede, in caso di Sinistro, l'applicazione della Regola proporzionale di cui all'art. 1907 codice civile.

Regola proporzionale: criterio secondo il quale l'Impresa riduce proporzionalmente l'Indennizzo, in caso di Sinistro, quando il valore delle Cose assicurate dichiarato nella presente copertura assicurativa sia inferiore a quello determinato al momento del Sinistro, ai sensi dell'art. 1907 codice civile.

Rigurgito: riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.

Scheda tecnica di modulo: documento riepilogativo della copertura assicurativa allegato al contratto di assicurazione.

Scoperto: la parte di danno, espressa in percentuale, che l'Assicurato tiene a suo carico.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo e del Colpo d'ariete non sono considerati Scoppio.

Serramenti: strutture mobili esterne o interne quali finestre, porte, serrande, tapparelle, avvolgibili, persiane e scuri, destinate a chiudere aperture praticate in pareti, Tetti o soffitti.

Nota Informativa

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

Solaio: complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani del Fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Somma Assicurata: l'importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa in relazione alle garanzie prestate.

Terrorismo: qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

Tetto: complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene) ed il manto di copertura. Sono altresì compresi i comignoli, e tutti gli elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell'acqua piovana.

Ubicazione: insediamento specificato nella Scheda tecnica di modulo in cui si trovano le Cose assicurate. Sono comprese le pertinenze entro i 200 metri in linea d'aria dal corpo di Fabbricato principale.

Valore a nuovo: la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del Fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area.

Valore allo stato d'uso: il Valore a nuovo al momento del Sinistro al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, alla destinazione, alla qualità e funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.

Valore intero: forma di assicurazione che prevede, in caso di Sinistro, l'applicazione della Regola proporzionale di cui all'art. 1907 del codice civile.

Condizioni di assicurazione

AVVERTENZA: Le Condizioni di assicurazione contengono rinvii alla Scheda di Polizza o alla Scheda tecnica di modulo che costituiscono parte integrante della documentazione contrattuale.

AVVERTENZA: Il Glossario è contenuto nella Nota Informativa e costituisce parte integrante delle presenti Condizioni di assicurazione.

Indice

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

GARANZIE AGGIUNTIVE OPZIONALI

OPERATIVITA'

IN CASO DI SINISTRO

Condizioni di assicurazione

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella Scheda tecnica di modulo se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il suddetto Premio viene corrisposto con periodicità mensile mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit) ed è dovuto per l'intera annualità.

In caso di mancato pagamento di una singola mensilità, l'importo della stessa viene riaddebitato su quella immediatamente successiva e la copertura assicurativa continua a produrre i propri effetti.

Diversamente la copertura resta sospesa:

- dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza della seconda mensilità, nel caso di mancato pagamento di due mensilità consecutive;
- dalle ore 24 della prima scadenza mensile successiva alla omessa tempestiva comunicazione del Contraente, in tutti i casi di modifica o di chiusura del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD.

In entrambi i casi di sospensione la copertura assicurativa produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga direttamente presso l'Agenzia tutte le mensilità scadute e non pagate, nonché la parte del Premio residuo a completamento dell'annualità.

Art. 2 - Durata e proroga della copertura assicurativa

La copertura assicurativa scade alle ore 24 dell'ultimo giorno previsto dalla durata indicata nella Scheda tecnica di modulo. In mancanza di disdetta da una delle parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza, la durata della copertura assicurativa è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 3 - Modifiche della copertura assicurativa

Le eventuali modifiche della copertura assicurativa devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dall'Impresa e dal Contraente.

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa.

Art. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Dichiarazioni inesatte od omissioni

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa.

Art. 7 - Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare all'Impresa l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi coperti dal presente contratto, ad eccezione di quelle stipulate per suo conto da altro Contraente per obbligo di legge o di contratto e di quelle di cui sia in possesso in modo automatico quali garanzie accessorie ad altri servizi.

Art. 8 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato nei termini contrattualmente stabiliti e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o di rifiuto dell'Indennizzo, l'Impresa ha diritto di recedere dal presente contratto con preavviso di 30 giorni ed il recesso ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al termine dei 30 giorni suddetti.

La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall'Impresa all'Assicurato e al Contraente qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell' art. 3 del D.Lgs. 206/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Resta inteso che la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro, o qualsivoglia altro atto dell'Impresa, non può essere interpretato come rinuncia dell'Impresa stessa ad avvalersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.

Condizioni di assicurazione

Art. 9 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Art. 10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge.

OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

Art. 11 - Cosa assicuriamo

E' assicurato, anche se di proprietà di terzi, il Fabbricato o parte di esso, la cui Ubicazione è indicata nella Scheda tecnica di modulo, relativamente a:

- opere murarie e di finitura, compresi Infissi, Serramenti e relative Lastre, opere di fondazione o interrate;
- piazzali, lastricati, strade interne;
- cancelli, recinzioni, tettoie e pensiline non amovibili, antenne;
- pannelli solari, termici e fotovoltaici;
- impianti ed installazioni al servizio del Fabbricato considerati immobili per natura o per destinazione quali, a titolo esemplificativo: idrici, atti alla raccolta ed allo smaltimento dell'acqua piovana, igienici e sanitari, termici, di riscaldamento, condizionamento, elettrici e/o elettronici, di illuminazione, di segnalazione e comunicazione, di estinzione, di prevenzione e allarme;
- ascensori, montacarichi, scale mobili;
- moquette, tappezzerie, rivestimenti in genere e, se privi di valore artistico, mosaici affreschi e statue;
- campi da tennis, piscine ed attrezzature sportive e da gioco ad uso esclusivo dell'Attività dichiarata.

Se la copertura assicurativa è riferita a singole porzioni di Fabbricato, essa si estende alle relative quote della parti di Fabbricato costituenti proprietà comune.

Ai fini della determinazione della Somma assicurata, questa dovrà intendersi a Valore intero e a Valore a nuovo.

L'Impresa si riserva il diritto di effettuare ogni tipo di controllo sulle Cose assicurate e/o le modalità operative con cui viene svolta l'attività dichiarata nella Scheda tecnica di modulo.

Il Contraente e/o Assicurato hanno l'obbligo di fornire all'Impresa tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 12 - Cosa non assicuriamo

- alberi, piante, cespugli, prati, coltivazioni in genere.

Art. 13 - Gli eventi assicurati

La copertura assicurativa vale, **fatto salvo quanto espressamente escluso dall'articolo 14 - "Le esclusioni della copertura assicurativa"**, per i danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da:

- Incendio;
- Fulmine;
- Esplosione e Scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- Implosione;
- caduta di aeromobili, satelliti ed altri corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate, esclusi ordigni esplosivi;
- caduta di meteoriti ed altri corpi celesti;
- onda sonora;
- caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni, compresi i danni all'impianto;
- fumo fuoriuscito a seguito di rottura improvvisa e accidentale degli impianti di riscaldamento facenti parte delle Cose assicurate, **purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;**
- urto di veicoli stradali o di natanti non di proprietà e non in uso al Contraente o all'Assicurato, in transito sulla pubblica via o su area equiparata ad area pubblica o sui corsi d'acqua;

L'Impresa indennizza inoltre i danni causati da:

- sviluppo di fumi, gas, vapori, calore, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di fluidi, purché conseguenti agli eventi previsti nel presente articolo e per i quali è prestata la copertura assicurativa che abbiano colpito le Cose assicurate oppure cose poste nell'ambito di 50 metri da esse.

Condizioni di assicurazione

Sono compresi i guasti causati per ordine dell'Autorità e quelli arrecati da qualunque persona allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso.

L'Impresa, in caso di **Sinistro indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa**, rimborsa le spese sostenute per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina ed idonea discarica, smaltire e trattare i residui del Sinistro, esclusi quelli radioattivi di cui alla normativa specifica vigente in materia al momento del Sinistro **con il Limite di indennizzo indicato nella Scheda tecnica di modulo**.

Sono, inoltre, rimborsati i seguenti oneri **necessari alla ricostruzione o ripristino delle Cose assicurate previsti da leggi e/o regolamenti entrati in vigore antecedentemente alla data di stipulazione della presente copertura assicurativa**:

- gli oneri di urbanizzazione e di concessione edilizia riconducibili a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica;
- gli oneri di costruzione e ricostruzione antisismica;
- gli onorari di progettisti e consulenti, **nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria**.

Tali oneri concorrono alla determinazione della Somma assicurata.

Relativamente agli oneri di cui ai punti a) e b), se entrati in vigore successivamente alla data di stipulazione della presente copertura assicurativa non concorrono alla determinazione della Somma assicurata ed in caso di Sinistro indennizzabile sono **rimborsabili entro il Limite di indennizzo indicato nella Scheda tecnica di modulo**.

Art. 14 - Le esclusioni della copertura assicurativa

La copertura assicurativa non vale per i danni:

- verificatisi in conseguenza di atti di guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche;
- verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di Terrorismo o di sabotaggio, occupazione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, rivoluzione, sequestri, e/o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- verificatisi in conseguenza di Esplosione o da emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
qualora il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi.
- causati da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici;
- causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato e dei loro coniugi o conviventi more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e di qualsiasi altro loro parente o affine convivente;
- causati con dolo dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata e dei loro coniugi o conviventi more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e di qualsiasi altro loro parente o affine convivente;
- di furto o rapina tentati o consumati alle Cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione e i guasti causati dai ladri ai locali assicurati;
- di ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo, frode, truffa e loro tentativi, appropriazione indebita, perdita riscontrata in sede di inventario;
- causati da bradisismo, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eventi atmosferici, maremoto, mareggiate, penetrazioni di acqua marina;
- variazioni della falda freatica, cedimenti, smottamenti o franamenti del terreno, valanghe o slavine e spostamenti d'aria da questi provocati;
- agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificata una Esplosione, uno Scoppio o un'Implosione determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- di fenomeno elettrico ad apparecchiature, macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, da qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate.

GARANZIE AGGIUNTIVE OPZIONALI

Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, sono altresì operanti le seguenti garanzie aggiuntive opzionali, sempreché siano state richiamate nella Scheda tecnica di modulo e corrisposto il relativo Premio, con le somme assicurate, i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti ivi indicati.

Art. 15 - Onorari dei periti

Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 13 - "Gli eventi assicurati", sono rimborsati gli onorari del perito scelto e nominato conformemente al disposto dell'articolo 30 - "Procedura per la valutazione del danno" nonché la eventuale quota parte delle spese e degli onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

L'assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto.

Condizioni di assicurazione

Art. 16 - Eventi atmosferici e atti vandalici

Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 13 - "Gli eventi assicurati" ed a parziale deroga dell'articolo 14 - "Le esclusioni della copertura assicurativa", sono operanti anche le garanzie disciplinate nei successivi articoli 16.1 - "Eventi socio-politici, atti vandalici e dolosi, terrorismo", 16.2 - "Eventi atmosferici", 16.3 - "Sovraccarico neve".

In ogni momento l'Impresa ha diritto di recedere dalla garanzia Eventi atmosferici e atti vandalici con preavviso di 15 giorni mediante l'invio di lettera raccomandata. Il recesso ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al termine dei 15 giorni.

Entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di recesso inviata dall'Impresa, il Contraente ha la facoltà, fermo il preavviso di 15 giorni, di recedere a sua volta dal contratto, inviando lettera raccomandata. **Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al termine dei 15 giorni.**

Art. 16.1 - Eventi socio-politici, atti vandalici e dolosi, terrorismo

Sono compresi i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da atti vandalici o dolosi, eventi socio-politici quali tumulti popolari, scioperi e sommosse, Terrorismo.

Ferme tutte le esclusioni previste dall'articolo 14 - "Le esclusioni della copertura assicurativa", l'Impresa non risponde dei danni:

- derivanti da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia;
- cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina tentati o consumati;
- verificatisi nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle Cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto od in occasione di serrate;
- di imbrattamento;
- causati da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- subiti dalle cose all'aperto;
- di inquinamento e/o contaminazione derivante da sostanze o materiale nucleare/chimico/biologico utilizzato per compiere tali atti.

Relativamente ai danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate in conseguenza della occupazione non militare della Ubicazione assicurata, **gli stessi sono indennizzabili qualora l'occupazione si protragga per oltre 5 giorni consecutivi e solo se causati da Incendio, Esplosione e Scoppio non a mezzo di ordigni esplosivi.**

Art. 16.2 - Eventi atmosferici

Sono compresi i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da eventi atmosferici quali uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d'aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve, **quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose assicurate e non.**

Sono inoltre compresi i danni di bagnamento verificatisi all'interno dei locali, **purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dalla violenza degli eventi sopra citati.**

Sempreché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici sopra citati, sono inoltre compresi i danni conseguenti a:

- Rigurgito delle fognature;
- trabocco di acqua piovana da grondaie e pluviali causato da incapacità degli elementi stessi di smaltire l'acqua piovana caduta in eccesso rispetto alla loro portata massima oppure causato da occlusioni determinate esclusivamente da grandine, neve e ghiaccio.

Ferme tutte le esclusioni previste dall'articolo 14 - "Le esclusioni della copertura assicurativa", l'Impresa non risponde dei danni:

a) causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali od artificiali o da qualsiasi scorrimento di acqua piovana esterno;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di liquidi, rottura di impianti al servizio del Fabbricato e/o di impianti/attrezzature tecnici al servizio dell'Attività dichiarata;
 - carenza di manutenzione;
 - gelo, sovraccarico di neve;
 - umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione,
- sempreché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

b) subiti da:

- Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei Serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro);
- strutture pressostatiche, tensostrutture, tendostrutture, gazebo, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili;
- recinzioni, cancelli, gru, cavi aerei, insegne, tettoie e pensiline;
- antenne, pannelli solari, pannelli termici e fotovoltaici e consimili installazioni esterne a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del Tetto e/o delle pareti;
- Cose assicurate per effetto del sovraccarico neve;

Condizioni di assicurazione

- cose all'aperto salvo gli impianti fissi e serbatoi al servizio del Fabbricato considerati immobili per natura e destinazione;
- manufatti in fibro-cemento o cemento-amianto per solo effetto di grandine.

Art. 16.3 - Sovraccarico neve

Sono compresi i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da sovraccarico neve che abbia provocato un crollo totale o parziale **esclusivamente delle strutture portanti del Fabbricato, ad esclusione di tettoie e pensiline, nonché del manto di copertura qualora non vi sia crollo totale o parziale delle strutture portanti del Tetto.**

Sono esclusi quelli subiti da:

- strutture non conformi alle norme di legge ed eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi vigenti all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento;
- fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento, a meno che detto rifacimento sia influente ai fini della presente garanzia;
- strutture pressostatiche, tensostrutture, tendostrutture, gazebo, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili.

Art. 17 - Bagnamento

Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 13 - "Gli eventi assicurati" ed a parziale deroga dell'articolo 14 - "Le esclusioni della copertura assicurativa", sono operanti anche le garanzie disciplinate nei successivi articoli 17.1 - "Bagnamento", 17.2 - "Spese di ricerca e riparazione".

Art. 17.1 - Bagnamento (*compresa rottura originata da gelo*)

Sono compresi i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da fuoriuscita di liquidi dovuta a rottura accidentale, anche se causata da gelo, di impianti al servizio del Fabbricato e/o di impianti/attrezzature tecnici al servizio dell'Attività dichiarata.

In caso di gelo sono esclusi i danni causati dalla rottura degli impianti suddetti se:

- installati all'aperto, anche interrati, ed anche se protetti da apposite coibentazioni;
- l'attività assicurata risulti sospesa da più di 48 ore (96 in caso di festività) consecutive antecedentemente al Sinistro,

Sono inoltre esclusi i danni:

- causati dalla rottura di impianti automatici di estinzione;
- provocati da trabocco di acqua piovana da grondaie e pluviali e da rigurgito delle fognature, nonché quelli causati da formazione di ruscelli o accumulo esterno di liquidi.

Art. 17.2 - Spese di ricerca e riparazione

Sempreché il Sinistro sia indennizzabile ai sensi del precedente articolo 17.1 - "Bagnamento" e limitatamente ai danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da rottura accidentale di impianti al servizio del Fabbricato, anche se causati da gelo, sono comprese le spese di ricerca e riparazione sostenute per individuare ed eliminare la rottura, nonché le relative spese per la demolizione e/o il ripristino del danno.

Sono escluse le spese di ricerca e riparazione in caso di rottura di impianti installati all'aperto, anche se interrati e protetti da apposite coibentazioni.

L'assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto.

Art. 18 - Danni da fenomeno elettrico (*versione base*)

Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 13 - "Gli eventi assicurati" ed a parziale deroga dell'articolo 14 - "Le esclusioni della copertura assicurativa", sono compresi i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da sovratensioni provocate da:

- azione diretta del Fulmine;
- azione indiretta del Fulmine, intendendosi per tali i fenomeni di natura capacitiva e/o induttiva associati alla scarica del Fulmine;
- derivanti da manovre e/o interventi sugli impianti di generazione, di trasformazione o sulla rete di distribuzione dell'energia elettrica da parte dell'ente erogatore.

Sono esclusi i danni:

- derivanti da usura e dall'inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione;
- dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o fornitore;
- verificatisi in occasione di montaggio o smontaggio, non connessi a lavori di manutenzione o revisione;
- a tubi e valvole elettronici, lampade ed altre fonti di luce.

L'assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto.

Art. 19 - Danni da fenomeno elettrico (*versione estesa*)

Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 13 - "Gli eventi assicurati" ed a parziale deroga dell'articolo 14 - "Le esclusioni della copertura assicurativa", sono compresi i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da correnti, scariche, sovratensioni ed altri fenomeni elettrici.

Condizioni di assicurazione

Sono esclusi i danni:

- derivanti da usura e dall'inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione;
- dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o fornitore;
- verificatisi in occasione di montaggio o smontaggio, non connessi a lavori di manutenzione o revisione;
- a tubi e valvole elettronici, lampade ed altre fonti di luce.

L'assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto.

OPERATIVITA'

Art. 20 - La validità territoriale

L'Impresa presta le garanzie limitatamente ai danni che si verifichino nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano.

Art. 21 - Destinazione dei locali

L'assicurazione è prestata a condizione che i locali del Fabbricato e le sue eventuali strutture accessorie siano destinati all'Attività dichiarata.

Art. 22 - Colpa grave e dolo

La garanzia è operante anche per i danni causati da:

- colpa, anche grave, del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali, degli amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata e delle persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- dolo delle persone delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere a norma di legge.

Art. 23 - Caratteristiche del rischio

Le garanzie prestate sono operanti purché l'Attività dichiarata sia svolta sottotetto a locali di fabbricati realizzati con:

- strutture portanti verticali in materiali Incombustibili;
- pareti esterne in materiali Incombustibili;
- manto di copertura del Tetto in materiali Incombustibili o in tegole bituminose;
- strutture portanti del Tetto in materiali anche combustibili;
- Solai in materiali anche combustibili.

Le pareti esterne possono comunque:

- essere in materiali combustibili fino ad 1/10 delle loro singole superfici oppure fino ad 1/3 se i materiali combustibili sono costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari;
- impiegare materiali combustibili per impermeabilizzazione, coibentazione o rivestimento se applicati all'esterno delle pareti esterne e se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo.

Il manto di copertura del Tetto può impiegare materiali combustibili per impermeabilizzazione, coibentazione o rivestimento se applicati all'esterno del manto di copertura e se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo.

Il manto di copertura del Tetto può comunque essere in materiali combustibili:

- per la totalità della sua superficie, se le strutture portanti del Tetto:
 - sono costituite in materiali Incombustibili;
 - sono costituite in materiali combustibili ma esistono Solai che sono tutti costituiti in materiali Incombustibili;

oppure

- fino a 1/3 della sua superficie se questi materiali combustibili sono costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari;

oppure

- fino a 1/10 della sua superficie, in tutti gli altri casi.

E' consentito non considerare le caratteristiche costruttive di una sola porzione di Fabbricato, ancorché in corpo separato, la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dal Fabbricato stesso e delle eventuali pertinenze.

Ai fini della determinazione delle caratteristiche costruttive del Fabbricato, il legno lamellare utilizzato in edilizia è considerato materiale incombustibile.

Inoltre, quando le attività assicurate contemplano la lavorazione del legno, almeno la metà delle Macchine mordenti - intendendosi per tali quelle il cui motore risulti superiore a 1,00 kW - dovranno essere collegate ad impianto di aspirazione che preveda la raccolta dei residui in sili esterni incombustibili.

Condizioni di assicurazione

Art. 24 - Circostanze non influenti

E' tollerata, e quindi può anche non essere espressamente dichiarata nella Scheda tecnica di modulo:

- l'esistenza di non oltre 500 Kg. di Infiammabili, intendendosi ininfluenti agli effetti della tolleranza i carburanti contenuti nei serbatoi di automezzi o in serbatoi completamente interrati;
- l'esistenza di non oltre 500 Kg. di Merci speciali;
- l'esistenza di manufatti di cui al n. 5 lettera E) del Decreto Ministeriale del 19/09/2002 n. 272 e successive modifiche ed integrazioni e i giocattoli pirici in libera vendita per quantitativi non superiori ai 10 Kg, purché contenuti nelle loro confezioni originali;
- l'esistenza di non oltre 1 Kg di Esplosivi;
- l'esistenza di ulteriori reparti adibiti a lavorazioni complementari, sussidiarie ed accessorie, purché la loro superficie complessiva sia inferiore al 25% di quella totale coperta;

è ammesso, inoltre, lo svolgimento di:

- operazioni di misurazione, pesatura, sollevamento, trasporto, confezionamento e imballaggio, cernita, calibratura e pulitura; manutenzione e riparazione delle attrezzature e degli impianti; conservazione, trattamento, disinfezione, disinfestazione di merci.

Relativamente alle caratteristiche costruttive di ogni singolo locale del Fabbricato o struttura, non hanno influenza le porzioni minori (tipo abitazioni, locali privati, servizi aziendali), purché, presi singolarmente, non superino 1/4 della superficie coperta dai locali del Fabbricato principale.

Nell'ambito dell'Ubicazione indicata nella Scheda tecnica di modulo, possono essere eseguite nuove costruzioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti ai fabbricati per esigenze strettamente connesse all'Attività dichiarata, **sempreché le stesse non superino 1/4 della superficie originaria**. L'Assicurato è esonerato dal darne formale comunicazione all'Impresa, purché non risultino peggiorate le caratteristiche costruttive dei fabbricati e/o modificata la natura delle attività/lavorazioni.

Resta fermo, in ogni caso, quanto stabilito all'articolo 6 - "Dichiarazioni inesatte od omissioni" ed all'articolo 32 - "Determinazione del danno".

Art. 25 - Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipula della presente copertura assicurativa, non comporteranno decadenza del diritto d'Indennizzo, né riduzione dello stesso **sempreché tali omissioni o inesattezze non siano avvenute con dolo o colpa grave**. L'Impresa ha peraltro il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 26 - Operatività delle garanzie in fase di trasloco

Nel caso l'azienda in cui viene svolta l'Attività dichiarata venga trasferita, la garanzia è prestata durante il trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo **per i 15 giorni successivi alla comunicazione di trasferimento, a condizione che la nuova Ubicazione della predetta attività sia conforme al disposto di cui ai precedenti:**

- articolo 20 - "La validità territoriale";
- articolo 23 - "Caratteristiche del rischio";
- articolo 24 - "Circostanze non influenti".

Art. 27 - Indicizzazione

Premesso che con l'espressione:

- "indice" si intende l'indice mensile nazionale dei "prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" pubblicato dall'ISTAT;
- "indice di riferimento annuale" si intende l'indice relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade l'annualità di Premio;

alla scadenza di ogni annualità di Premio, il Premio stesso, le Somme assicurate ed i limiti di indennizzo (non espressi in percentuale) e previsti nella Scheda tecnica di modulo vengono adeguati in conformità al rapporto tra l'indice di riferimento annuale e quello immediatamente precedente.

Sono esclusi da tale indicizzazione gli scoperti/franchigie eventualmente previsti ed indicati nella Scheda tecnica di modulo.

Qualora l'indice ISTAT non fosse più disponibile, l'Impresa si riserva di adottare un indice equipollente, che provvederà a comunicare tempestivamente, ferme restando le modalità di indicizzazione sopra indicate.

Condizioni di assicurazione

IN CASO DI SINISTRO

Art. 28 - Obblighi

In caso di Sinistro, fermi gli obblighi previsti per Legge nonché le conseguenze in caso di inadempimento, il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 1914 codice civile;
- darne avviso all'Impresa o al proprio intermediario assicurativo entro 3 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, le circostanze dell'evento, la causa presunta del Sinistro, l'entità approssimativa del danno ed il numero della presente copertura assicurativa;
- per sinistri conseguenti ad Incendio, Esplosione, Scoppio ed eventi socio-politici effettuare, entro 3 giorni dal Sinistro o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza, formale denuncia all'Autorità competente inviandone copia all'Impresa.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- conservare e custodire tracce, indizi e quanto residuo dal Sinistro fino a liquidazione del danno, ovvero fino a diversa comunicazione dell'Impresa antecedente la liquidazione stessa, **senza avere per questo diritto a compensi o indennità;**
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle Cose assicurate colpite dal Sinistro;
- mettere a disposizione dell'Impresa i locali, i registri, conti, fatture e qualsiasi documentazione atta alle operazioni peritali.

Art. 29 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Nel caso in cui esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio il Contraente o l'Assicurato, in caso di Sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1913 codice civile.

Il Contraente o l'Assicurato può chiedere l'intero Indennizzo ad uno solo degli assicuratori, il quale avrà diritto di regresso nei confronti degli altri per l'Indennizzo corrisposto.

In caso di richiesta all'Impresa, essa corrisponderà l'Indennizzo a termini della presente copertura assicurativa, **al netto di eventuali scoperti e/o franchigie.**

Art. 30 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dall'Impresa, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata.

In caso di disaccordo, le parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più periti da nominarsi con apposito atto.

Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle Parti, è demandata al Presidente del Tribunale più vicino alla residenza dell'Assicurato.

Nel caso in cui sia stata richiamata la garanzia opzionale presente all'articolo 15 - "Onorari dei periti", l'Impresa sostiene le spese per gli onorari del perito nominato dal Contraente o persona da lui designata con apposito atto unico più la quota parte delle spese sostenute per il terzo perito fino alla concorrenza di quanto indicato nella Scheda tecnica di modulo.

Art. 31 - Mandato dei periti

I periti devono:

- accertare circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente articolo 29 - "Obblighi";
- verificare al momento del Sinistro l'esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate e stimare, il valore delle Cose assicurate illese o colpite da Sinistro;
- procedere alla definizione del danno secondo i criteri di cui all'articolo 32 - "Determinazione del danno".

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai sopraindicati punti c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

Condizioni di assicurazione

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 32 - Determinazione del danno

In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa, l'ammontare del danno e del relativo Indennizzo si determinano all'atto del Sinistro con i criteri di seguito riportati.

- 1) si stima il Valore a nuovo;
- 2) si stima il Valore a stato d'uso degli stessi deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;
- 3) si determina la differenza, eventualmente esistente, fra i valori di cui ai punti precedenti, denominata supplemento d'indennità.

Si procede con l'indennizzare il Sinistro in base al Valore a stato d'uso.

Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all'effettiva ricostruzione o al rimpiazzo ed avverrà in caso di ricostruzione, ogni 6 mesi e fino a concorrenza del supplemento di indennità dovuto, in base allo stato di esecuzione dei lavori documentato dal Contraente o dall'Assicurato e purché (salvo comprovata impossibilità non imputabile all'Assicurato) l'inizio dei lavori sia documentato ed avvenga entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e che i lavori stessi vengano ultimati, a pena di decadenza del diritto all'Indennizzo della quota che residua, entro 24 mesi dalla stessa data.

La ricostruzione del Fabbricato può avvenire anche su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi alcun aggravio per l'Impresa.

Fermo quanto previsto dal successivo articolo 34 - "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale", se le somme assicurate nella Scheda tecnica di modulo risultano:

- superiori od uguali al rispettivo Valore a nuovo, il supplemento di indennità è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- inferiori al rispettivo Valore a nuovo ma superiori al Valore allo stato d'uso, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a Valore a nuovo, **il supplemento di indennità viene ridotto proporzionalmente nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;**
- uguali o inferiori al Valore allo stato d'uso, **il supplemento di indennità diventa nullo.**

In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.

Si conviene inoltre che, qualora il Fabbricato sia costruito in tutto o in parte con materiali d'impiego non comune, **la stima del suo valore verrà effettuata in base al costo di costruzione a nuovo con l'impiego di equivalenti materiali di uso corrente.**

Art. 33 - Liquidazione a primo rischio assoluto

A condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro, per le garanzie prestate a Valore intero l'Assicurato ha diritto di ottenere la liquidazione del danno a Primo rischio assoluto, fino alla concorrenza del 10% della somma del capitale assicurato e fino al limite massimo di euro 5.000,00.

La presente condizione non è operante:

- nel caso di esistenza al momento del Sinistro di polizze stipulate con altre Compagnie sulle medesime Cose assicurate e per i medesimi rischi;
- qualora l'importo complessivo del danno (determinato secondo quanto previsto all'articolo 32 - "Determinazione del danno") sia superiore al 10% della somma complessivamente assicurata, o comunque superi il limite massimo complessivo di euro 5.000,00. Resta inteso che tale limite è da considerarsi già al netto di eventuali franchigie presenti nella Scheda tecnica di modulo.

Art. 34 - Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale

Se dalle stime effettuate al momento del Sinistro risulta che il valore del Fabbricato eccede la Somma assicurata, **l'Impresa risponde del danno in proporzione del rapporto fra Somma assicurata e valore risultante al momento del Sinistro.**

Tuttavia l'Impresa rinuncia all'applicazione della suddetta proporzionale, qualora l'eccedenza riscontrata al momento del Sinistro risulti non superiore al 20%. Qualora detto limite venga oltrepassato, si applica la Regola proporzionale esclusivamente per l'eccedenza rispetto a detta percentuale.

Art. 35 - Anticipo dell'indennizzo

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che la previsione dell'Indennizzo complessivo sia pari ad almeno euro 25.000,00.**

Il pagamento dell'anticipo verrà effettuato dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a euro 500.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro. La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se il criterio di valutazione Valore a nuovo non esistesse.

Condizioni di assicurazione

Trascorsi 90 giorni dal pagamento del suddetto importo, l'Assicurato potrà ottenere, sul supplemento di indennità, un solo anticipo che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'Indennizzo.

Art. 36 - Limite massimo di indennizzo

Salvo quanto previsto dall'art. 1914 del codice civile, in nessun altro caso l'Impresa può essere tenuta a pagare per ciascun Sinistro indennizzi maggiori delle somme assicurate.

Art. 37 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa provvede al pagamento dell'Indennizzo dovuto a termini della presente copertura assicurativa entro 30 giorni dalla data in cui l'Indennizzo sia stato ufficialmente offerto.

Ove sia stato aperto un procedimento giudiziario a carico del Contraente o dell'Assicurato, dei soci e/o degli Amministratori, relativo al Sinistro è facoltà dell'Impresa posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso. Tuttavia l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria, purché presenti fidejussione, di gradimento all'Impresa, con la quale si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura dell'istruttoria, o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto all'Indennizzo.

Ogni pagamento dell'Indennizzo verrà effettuato salvo opposizione da parte di creditori per la presenza di crediti privilegiati, pignorati o ipotecari sulle Cose assicurate, ai sensi dell'art. 2742 codice civile.

Art. 38 - Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla copertura assicurativa non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Impresa.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà d'impugnativa.

L'Indennizzo liquidato a termini della copertura assicurativa non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 39 - Rinuncia al diritto di surrogazione

L'Impresa rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del codice civile verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società controllanti, controllate e collegate; ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
- i clienti,

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 40 - Numero degli addetti difforme dalle dichiarazioni contrattuali

Fermo quanto disposto all'articolo 3 - "Modifiche della copertura assicurativa" nel caso in cui, al momento del sinistro, il numero degli Addetti effettivamente impiegati dall'Assicurato nell'esercizio della propria attività risulti superiore a quanto dichiarato al momento della stipulazione del presente contratto, come indicato nella Scheda tecnica di modulo, l'Impresa rinuncia all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del codice civile e applica lo scoperto riportato nella sottostante Tabella.

Resta fermo il diritto dell'Impresa di avvalersi della facoltà di recedere dal contratto alla scadenza contrattuale con preavviso di 30 giorni.

Numero degli Addetti maggiore alle 5 unità	Scoperto applicato
+ 1	Nessuno scoperto
> + 1	35%

Art. 41 - Servizio di salvataggio e risanamento

Il Contraente e/o l'Assicurato ha la facoltà di attivare, in caso di Sinistro in cui siano state coinvolte le Cose assicurate, l'erogazione - da parte di un'azienda specializzata - di servizi di pronto intervento per l'esecuzione delle operazioni necessarie al salvataggio e risanamento delle Cose assicurate danneggiate dal Sinistro.

Condizioni di assicurazione

A fronte di evento indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa, i servizi di salvataggio e risanamento potranno essere attivati utilizzando il numero verde dell'Impresa.

800.68.68.68

attivo tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24, tramite il quale si verrà messi direttamente in contatto con l'azienda specializzata.

Il personale inviato dall'azienda specializzata provvederà ad identificare e coordinare, con la collaborazione e in accordo con l'Assicurato, tutte le azioni necessarie a limitare l'entità del danno per consentire una più rapida ripresa dell'attività, quali a titolo esemplificativo: salvataggio mediante deumidificazione, salvataggio mediante "stop corrosion", salvataggio mediante decontaminazione chimica, utilizzo di gruppo elettrogeno. L'azienda specializzata provvederà, inoltre, sempre con la collaborazione e in accordo con l'Assicurato, alle necessarie ulteriori opere di bonifica e di risanamento delle Cose assicurate.

I costi riconducibili ai servizi prestati dall'azienda specializzata saranno a carico dell'Assicurato.

In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa, i costi sostenuti dall'Assicurato verranno rimborsati dall'Impresa in conformità alle condizioni del contratto.

In caso di evento indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa, le spese sostenute ai soli fini di salvataggio, saranno a carico dell'Impresa stessa secondo quanto stabilito dall'art. 1914 del codice civile.

In caso di Sinistro non indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa, l'Assicurato potrà comunque, a sue spese, avvalersi dell'azienda specializzata. Resteranno a carico dell'Impresa i soli costi relativi al diritto di chiamata dell'azienda specializzata.